

Inquadramento normativo: dal D. Lgs. 192 al nuovo conto energia

Silvia Ulazzi – Comune di Ravenna



15 Maggio 2007 – Sala D'Attorre




Certificazione energetica degli edifici: La Normativa

Pur essendo già prevista dalla Legge 10/91 (art. 28), la certificazione energetica si contestualizza nel più recente quadro legislativo di riferimento costituito dai seguenti documenti:

- **Direttiva Europea 2002/91** sulla prestazione energetica degli edifici (pubblicata il 4 gennaio del 2003 sul GUCE);
- **Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005** (è entrato in vigore l'8 ottobre 2005);
- **Decreto Legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006** "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia" pubblicato il 1 febbraio 2007, sul supplemento ordinario della G.U. n. 26;
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** (Legge Finanziaria 2007) Decreto Ministero Economia e Finanze
- **DECRETO 19 febbraio 2007 (Decreto edifici)** - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (→ *attua i commi 345-347 della Finanziaria*)

**IL DLGS 192/05
INTEGRATO CON
DLGS 311/06**

STRUTTURA DEL 192



PRINCIPI GENERALI


Per il conseguimento degli obiettivi nazionali di Kyoto

Sono stabiliti criteri, condizioni e modalità per migliorare la prestazione energetica degli edifici e promuovere il raccordo e la cooperazione tra i diversi livelli di governo

(Il decreto legislativo è integrato e aggiornato con specifici strumenti e regolamenti attuativi)

In particolare il decreto disciplina:

- La metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
- i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
- i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
- la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
- la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.



NORME TRANSITORIE


Per assicurare un adeguamento della legislazione esistente

Sono aggiornati i requisiti delle prestazioni energetiche (invernali) degli edifici e l'esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti di riscaldamento

(Queste norme perdono efficacia all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle Regioni)

IL DLGS 192/05 INTEGRATO CON DLGS 311/06

ARTICOLATO DEL DLGS



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Ambito di intervento

➔ D.Lgs. 311/2006

Art. 4 – Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti prestazione energetica

Art. 5 – Meccanismi di cooperazione

Art. 6 – Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione

➔ D.Lgs. 311/2006

Art. 7 – Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva

Art. 8 – Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

➔ D.Lgs. 311/2006

Art. 9 – Funzioni delle regioni e degli enti locali


➔ D.Lgs. 311/2006

Art. 10 – Monitoraggio, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale

➔ D.Lgs. 311/2006

IL DLGS 192/05 INTEGRATO CON DLGS 311/06


ARTICOLATO DEL DLGS



TITOLO II – NORME TRANSITORIE

Art. 11 – Requisiti della prestazione energetica degli edifici → D.Lgs. 311/2006

Art. 12 – Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici



TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Misure di accompagnamento

Art. 14 – Copertura finanziaria

Art. 15 – Sanzioni

→ D.Lgs. 311/2006












Art. 16 – Abrogazioni e disposizioni finali

→ D.Lgs. 311/2006

Art. 17 – Clausole di cedevolezza

IL DLGS 192/05 INTEGRATO CON DLGS 311/06

GLI ALLEGATI

-  **A (Articolo 2)** - Ulteriori definizioni
-  **B (Articolo 4)** - Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici
-  **C** - Requisiti della prestazione energetica degli edifici
-  **D → Abrogato dal D. Lgs. 311/2006** - Predisposizioni per l'integrazione di impianti solari termici e fotovoltaici nelle coperture degli edifici e per l'allaccio alle reti di teleriscaldamento
-  **E** - Relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 Gennaio 1991 n. 10 attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici
-  **F** - Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW
-  **G** - Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kW
-  **H** - Valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore
-  **I (Articolo 11)** - Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici
-  **L (Articolo 12)** - Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici
-  **M (Articolo 12)** - Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici

ART. 3 - AMBITO DI INTERVENTO

1

Il decreto si applica:

- a) alla progettazione e realizzazione degli edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti;
- b) all'esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici, anche pre-esistenti (art. 7, 9 e 12);
- c) alla certificazione energetica degli edifici (art. 6)

ART. 3 - AMBITO DI INTERVENTO

2

Nel **caso di ristrutturazione** di edifici esistenti è prevista un'**applicazione graduale** in relazione al tipo di intervento:

- a) una **applicazione integrale a tutto l'edificio** nel caso di:
 - ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
 - demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

- b) una **applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento** dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente;

- c) una **applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni**, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
 - ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto nei casi precedenti;
 - nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
 - sostituzione di generatori di calore.

ART. 3 - AMBITO DI INTERVENTO

3

Sono esclusi dall'applicazione del presente Decreto

- a) Edifici "storici" nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- b) Fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) Fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
- d) Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile

ART. 4 - Criteri generali, metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

Si rinvia a uno o più D.P.R. da emanare entro 120 giorni dall'8-10-2005 (primi di marzo 2006), per disciplinare:

- La progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale; (ex art .4. comma 4 L.10);
- la prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1..... (ex. Art. 4. comma 1 e 2 L.10);
- “i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica”.

ART. 6 – Certificazione energetica degli edifici

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 311/06, gli edifici di **nuova costruzione** e quelli di cui all'Art. 3, comma 2, lettera a), sono dotati al termine della costruzione e a cura del costruttore, di un **ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA**.

- 1bis. La **certificazione energetica** oltre che per gli edifici nuovi **DIVENTA OBBLIGATORIA** anche per edifici esistenti oggetto di compravendita con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o del locatore:
 - a) **dal 1 Luglio 2007** nel caso di compravendita dell'intero immobile, per gli edifici di superficie utile superiore a 1.000 m²;
 - b) **dal 1 Luglio 2008** nel caso di compravendita dell'intero immobile, per gli edifici di superficie utile inferiore a 1.000 m², con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
 - c) **dal 1 Luglio 2009** l'attestato di certificazione energetica diventa invece obbligatorio anche per la compravendita delle singole unità immobiliari.

ART. 6 – Certificazione energetica degli edifici

1ter. Dal 1 Gennaio 2007, **l'attestato di certificazione energetica** dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, **è necessario** per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti.

....

1quat. Dal 1 Luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla **gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici**, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, **debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio** entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed **esposizione al pubblico della targa energetica**.

2bis L'**attestato di qualificazione energetica** può essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica (comma 2 allegato A).

Attestato di qualificazione energetica

Documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, **non necessariamente estraneo alla proprietà**, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i **fabbisogni di energia primaria** di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

L'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore.

L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo **non costituisce** attestato di certificazione energetica dell'edificio.

ART. 8 – RELAZIONE TECNICA, ACCERTAMENTI E ISPEZIONI

1. La documentazione progettuale è compilata secondo le modalità stabilite con Decreto del M.A.P. di concerto con M.A.T.T.
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
- ...
4. **Il Comune**, anche avvalendosi di esperti o organismi esterni, qualificati ed indipendenti, **definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto**, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero **entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente**, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, acquirente o conduttore dell'immobile con costo a carico del richiedente.

ART. 11 – Requisiti della prestazione energetica degli edifici

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'Art. 4 comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella prestazione invernale è disciplinato dalla legge 10/1991, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I
2. Fino all'entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (art. 6, comma 9), **l'attestato di certificazione energetica è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica**, rilasciato ai sensi dell'art. 8 comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente la data dell'8 ottobre 2006.

ALLEGATO B – METODOLOGIE DI CALCOLO

Le metodologie di calcolo e di espressione, attraverso uno o più descrittori, della prestazione energetica degli edifici sono definite dai decreti di cui all'art. 4 comma 1.

DEVONO CONSIDERARE:

- Clima esterno ed interno
- Caratteristiche termiche dell'edificio
- Impianto di riscaldamento e di produzione acqua calda sanitaria
- Impianto di condizionamento dell'aria e ventilazione
- Impianto di illuminazione
- Posizionamento ed orientamento degli edifici
- Sistemi solari passivi e protezione solare
- Ventilazione naturale
- Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza

ART. 13 – MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Il MAP predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico, e hanno come obiettivo:

- la piena attuazione del decreto attraverso **nuove e incisive forme di comunicazione** rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;
- la **sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola**, anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo (si segnala l'impronta ecologica);
- **l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori**;
- la **formazione di esperti qualificati e indipendenti** a cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.

Tali attività, sono integrate nel **piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal MAP**, e competono alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

IL DLGS 192/05 INTEGRATO CON DLGS 311/06

ART. 15 – SANZIONI

SOGGETTO	TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE
Professionista qualificato	Relazione tecnica o attestato di certificazione o qualificazione energetica non conforme	30% parcella
Professionista qualificato	Relazione tecnica o attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritiero	70% parcella + segnalazione ordine o collegio
Direttore Lavori	Omesso deposito asseverazione conformità opere o attestato di qualificazione energetica	50% parcella + segnalazione ordine o collegio
Direttore Lavori	Asseverazione falsa delle opere o dell'attestato di qualificazione energetica	5000 euro
Proprietario/ conduttore/ amministratore	Violazione delle norme esercizio impianti	500-3000 euro
Proprietario	Mancata consegna dell'attestato di certificazione energetica (nullità → fatta valere solo dall'acquirente)	Contratto nullo
Locatore	Mancata consegna dell'attestato di certificazione energetica (nullità → fatta valere solo dal conduttore)	Contratto nullo
Manutentore	Violazione delle norme di controllo e di manutenzione impianti	1000 – 6000 euro + segnalazione CCIA
Costruttore	Omissione dell'attestato di certificazione energetica nell'atto di compravendita	5000-30000 euro

IL DLGS 192/05 INTEGRATO CON DLGS 311/06

ALLEGATO C – REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI

Le prescrizioni per il calcolo valgono per:

- Edifici nuovi
- Ristrutturazione integrale > 1000m²
- Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria > 1000 m²
- Ampliamenti > 20%

Valori limite per il **fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale** in [kWh/(m² anno)] secondo D.Lgs. n°311/2006 – Valori dal 2010 – **Edifici residenziali**

Rapporto di forma (S/V)	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	Fino a 600 GG	da 601 GG	a 900 GG	da 901 GG	a 1400 GG	da 1401 GG	a 2100 GG	da 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	8,5	8,5	12,8	12,8	21,3	21,3	34	34	46,8	46,8
≥ 0,9	36	36	48	48	68	68	88	88	116	116

IL DLGS 192/05 INTEGRATO CON DLGS 311/06

ALLEGATO C – REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI

Valori limite per il **fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale** in [kWh/(m³ anno)] secondo D.Lgs. n°311/2006 – Valori dal 2010 – **Edifici non residenziali**

Rapporto di forma (S/V)	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	Fino a 600 GG	da 601 GG	a 900 GG	da 901 GG	a 1400 GG	da 1401 GG	a 2100 GG	da 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	2,0	2,0	3,6	3,6	6,0	6,0	9,6	9,6	12,7	12,7
≥ 0,9	8,2	8,2	12,8	12,8	17,3	17,3	22,5	22,5	31	31

IL DLGS 192/05 INTEGRATO CON DLGS 311/06

ALLEGATO C – REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI

Trasmittanze termiche U (W/m²K) limite D. Lgs. 311/06 (dal 1 gennaio 2010)

Zona climatica	Parete verticale	Copertura	Pavimento verso locale non risc.	Finestra
A	0,62	0,38	0,65	4,6
B	0,48	0,38	0,49	3,0
C	0,40	0,38	0,42	2,6
D	0,36	0,32	0,36	2,4
E	0,34	0,30	0,33	2,2
F	0,33	0,29	0,32	2,0

ALLEGATO I – REGIME TRANSITORIO

1. Per tutte le categorie di edifici nel caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni [art. 3 comma 2, lett. a), b)] si procede:

a) determinazione dell'indice di Prestazione Energetica ed alla verifica che esso risulti inferiori ai limiti di cui all'allegato C;

b) al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto ed alla verifica che risulti:

$$\eta_g = (65 + 3 \text{ Log } P_n) \%$$

Se $P_n > 1000 \text{ kW}$, si pone $\eta_g = 74\%$

c) alla verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture non superi di oltre il 30% i valori fissati nell'allegato C

ALLEGATO I – commi 12 e 13

- Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica in grado di coprire almeno il 50% del fabbisogno energetico annuo per la produzione di acqua calda sanitaria

Tale obbligo si applica a tutti i nuovi edifici, in caso di nuova installazione di impianti termici o ristrutturazioni dell'impianto termico


Tale limite è ridotto al 20% per edifici in centri storici

Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica da depositare in Comune

- Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica (vedi anche Finanziaria 2007 art. 1 comma 350)

Le modalità applicative dei suddetti obblighi, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica da FER saranno definite con i decreti attuativi previsti all'Art. 4

ALLEGATO I – comma 10



Obbligo di schermature solari esterne per i nuovi edifici

Per gli immobili nuovi e in caso di ristrutturazione di edifici di superficie utile superiore a 1000 m², viene resa obbligatoria l'installazione di sistemi schermanti esterni finalizzati a ridurre i consumi di energia elettrica per i condizionatori d'aria (visto l'incremento costante della domanda estiva di energia elettrica per i condizionatori d'aria).

IL DLGS 192/05 INTEGRATO CON DLGS 311/06

ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI

Periodicità controlli ed eventuale manutenzione

Ogni anno → per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza, o alimentati a gas di potenza maggiore o uguale a 35 kW

Ogni due anni → per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW con più di 8 anni o per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati (apparecchi tipo B), in considerazione del maggior sporco delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività all'interno delle abitazioni

Ogni quattro anni → per tutti gli altri impianti di potenza inferiore a 35 kW

Periodicità verifiche rendimento e trasmissione dichiarazione

Ogni anno → per gli impianti di potenza ≥ 35 kW

Ogni quattro anni → per gli impianti di potenza nominale del focolare < 35 kW

LEGGE FINANZIARIA 2007

E

DM 19/02/2007

(DECRETO EDIFICI)

LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA PREVEDE DETRAZIONI FISCALI PER LE FONTI RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

**55% di detrazione
fiscale in tre anni**

- ➔ **Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono fabbisogno di energia termica < 20% rispetto ai valori in Allegato C D.Lgs. 192/05: **fino a 100.000 €** (comma 344)**
- ➔ **Interventi di isolamento termico su edifici esistenti (pareti, pavimenti, coperture e finestre): **fino a 60.000 €** (comma 345)**
- ➔ **Pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università: **fino a 60.000 €** (comma 346)**
- ➔ **Sostituzione impianti climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione: **fino a 30.000 €** (comma 347)**

ALTRI CONTRIBUTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

- ➔ Per gli interventi di realizzazione di nuovi edifici e complessi edilizi di volumetria superiore a 10.000 m³ che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria/m² anno inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati in allegato C D.Lgs. 192/05 e del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione: **contributo pari al 55% degli extracosti sostenuti (incluse spese di progettazione)** ➔ Fondo di 15 milioni di euro/anno per il triennio 2007-2009 (comma 351-352)
- ➔ Sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+: **detrazione 20% in unica rata, fino a 200 €** (comma 353)
- ➔ Interventi di efficienza energetica della illuminazione interna ed esterna di esercizi commerciali (lampade alta efficienza e regolatori di flusso): **ulteriore deduzione del 36% dal reddito d'impresa** (comma 354) ➔ Fondo di 11 milioni di euro/anno per 2008 e 2009



FOTOVOLTAICO OBBLIGATORIO SUI NUOVI EDIFICI

**(comma 350 – modifica all'art. 4 del Testo
unico in materia edilizia)**

**Permesso di costruire nuovi edifici subordinato
all'installazione di pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica, nella misura di
almeno 0.2 kW per ciascuna unità abitativa**

**OTTIMO STRUMENTO PER LO
SVILUPPO DEL SETTORE!!!**



DECRETO 19 febbraio 2007 (Decreto edifici)

Decreto edifici → Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (commi 344-349)

BENEFICIARI:

Tutti i contribuenti: persone fisiche, professionisti, società e imprese

SPESE AMMESSE:

- 1. Interventi che riducano la trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio → $U \leq$ valori in Allegato D**
- 2. Interventi che riducano la trasmittanza termica U delle finestre compresi gli infissi → $U \leq$ valori in Allegato D**
- 3. Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda:**
 - impianti solari termici
 - sostituzione impianto climatizzazione invernale (caldaia a condensazione, interventi rete di distribuzione)
 - trasformazione impianti autonomi in centralizzati con contabilizzazione calore
- 4. Prestazioni professionali** necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra compresa la redazione dell'**attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica**

Sull'edificio possono essere proposti interventi separati o anche un intervento complessivo; in questo secondo caso, per ottenere il beneficio fiscale, è necessario che i valori dell'indice di prestazione energetica risulti inferiore, di almeno il 20%, ai valori riportati nell'ALLEGATO C.

ADEMPIMENTI

PER OTTENERE LA DETRAZIONE E' NECESSARIO:

- a) acquisire **l'asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti. Per gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una **certificazione di qualità** dei produttori.
- b) acquisire e trasmettere all'ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori:
 - **l'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica** (ALLEGATO A)
 - **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati (ALLEGATO E)redatti da un tecnico abilitato.
- c) effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante **bonifico bancario o postale**.
- d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, tutta la documentazione.

CUMULABILITA'


LE DETRAZIONI

- **NON CUMULABILI** CON ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE DA ALTRE LEGGI NAZIONALI
- **CUMULABILI** CON SPECIFICI INCENTIVI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI
- **COMPATIBILI** CON LA RICHIESTA DEI CERTIFICATI BIANCHI

DM 20/02/2007
(NUOVO CONTO ENERGIA)


DM FOTOVOLTAICO (NUOVO CONTO ENERGIA)

Decreto Min. Sviluppo Economico e Min. Ambiente 19/02/2007



TERZO CONTO ENERGIA DOPO QUELLI DEL 28/7/05 E DEL 6/2/06

MECCANISMO DEL CONTO ENERGIA



Il CONTO ENERGIA è un sistema di incentivazione che prevede la concessione di tariffe 'premianti' a chi produce elettricità tramite pannelli fotovoltaici. Lo Stato non concede quindi alcun contributo o sovvenzione per l'acquisto / installazione degli impianti, ma riconosce per 20 anni un corrispettivo commisurato all'elettricità prodotta e al tipo di impianto installato.

I BENEFICIARI:

Possono presentare domanda per accedere alle tariffe incentivanti:

LE PERSONE FISICHE, LE PERSONE GIURIDICHE, I SOGGETTI PUBBLICI, I CONDOMINI DI UNITA' ABITATIVE E/O DI EDIFICI.

GLI IMPIANTI AMMISSIBILI:

- **Devono avere potenza nominale non inferiore a 1 kW;**
- **Devono essere collegati alla rete elettrica;**
- **Possono essere di tre tipologie:**
 - 1. NON INTEGRATI** (es. impianti al suolo);
 - 2. PARZIALMENTE INTEGRATI** (es. su terrazzi, balaustre, tetti ma senza sostituire le superfici d'appoggio esistenti);
 - 3. INTEGRATI** (es. su tetti, coperture, facciate, ecc. i cui materiali di rivestimento siano sostituiti da moduli FV).

DM FOTOVOLTAICO (NUOVO CONTO ENERGIA)

TARIFFE INCENTIVANTI:

Potenza Nominale Impianto	IMPIANTO NON INTEGRATO €/ kWh	IMPIANTO PARZIALMENTE INTEGRATO €/ kWh	IMPIANTO INTEGRATO €/ kWh
$1 \leq P \leq 3$	0,40	0,44	0,49
$3 < P \leq 20$	0,38	0,42	0,46
$P > 20$	0,36	0,40	0,44

(tariffe valide per impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2008)

Tariffa incentivante decurtata del 2 % per ciascuno degli anni successivi al 2008

TARIFFE SPECIALI:

Incremento del 5% sulla tariffa per:

- **Impianti non integrati, con potenza > 3 kW il cui soggetto responsabile acquisisce il titolo di 'autoproduttore';**
- **Impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria o struttura sanitaria pubblica;**
- **Impianti integrati in superfici esterne di edifici in sostituzione di coperture in eternit;**
- **Impianti il cui soggetto responsabile è un Comune con popolazione < 5.000 abitanti.**

'Premio' per l'uso efficiente dell'energia (fino a + 30%)

- **per impianti fotovoltaici che alimentano utenze di edifici sul quale si effettuano interventi di risparmio energetico certificati**

LIMITE MASSIMO POTENZA INCENTIVABILE:

Gli incentivi verranno concessi fino al raggiungimento del limite massimo di **1.200 MW di potenza prodotta dagli impianti installati (a quelli vanno poi aggiunti tutti gli impianti installati nei 14 mesi successivi all'annuncio del raggiungimento di tale limite, fino all'obiettivo nazionale di **3.000 MW** da raggiungere entro il 2016).**

OGGI IN ITALIA SONO INSTALLATI CIRCA 50 MW

CUMULABILITA' DEGLI INCENTIVI:

Le tariffe incentivanti e il 'premio' **NON sono cumulabili con:**

- **altri finanziamenti o contributi ottenuti in conto capitale o c/esercizio per l'installazione di impianti fotovoltaici, eccedenti il 20% del costo di investimento (a meno che non si tratti di scuole o di strutture sanitarie pubbliche);**
- **i 'Certificati Verdi'.**

ACCESSO AGLI INCENTIVI:

- **Semplificate le procedure di accesso agli incentivi: basta realizzare l'impianto in conformità alle regole e darne comunicazione al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) soggetto incaricato di erogare gli incentivi.**
- **Certezza di accesso: anche quando sarà raggiunto il limite di 1200 MW di potenza immediatamente incentivabile, saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti completati dai entro privati i successivi 14 mesi, e da soggetti pubblici entro successivi 24 mesi.**

Prima era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal GSE sulla base della data di presentazione della domanda

→ NON C'ERA GARANZIA DEL CONTRIBUTO